



Città di Stradella
(Provincia di Pavia)

Regolamento Comunale per l'individuazione dei criteri in materia di
attività di somministrazione di alimenti e bevande

(Approvato dal C.C. con atto n.29 del 26/03/2013)

SOMMARIO

Art.	1	Norme di riferimento
Art.	2	Ambito di applicazione
Art.	4	Autorizzazione all'apertura o trasferimento
Art.	5	Denominazione di attività
Art.	6	Superficie dell'attività di somministrazione ed ampliamento dell'attività
Art.	7	Cessazione dell'attività
Art.	8	Criteri di autorizzazione all'esercizio e zonizzazione
Art.	9	Caratteristiche delle attività e dotazione di parcheggi per i pubblici esercizi
Art.	10	Tutele particolari
Art.	11	Trasferimenti da zona a zona
Art.	12	Limiti di distanza da luoghi particolari
Art.	13	Impatto acustico ed ambientale
Art.	14	Rilascio dell'autorizzazione
Art.	15	Diniego dell'autorizzazione
Art.	16	Decadenza dell'autorizzazione
Art.	17	Divieti di somministrazione
Art.	18	Sub ingresso nell'attività
Art.	19	Requisiti di Sorvegliabilità dei pubblici esercizi
Art.	20	Attività di somministrazione svolte nelle aree di servizio

Articolo 1 **Norme di riferimento**

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
- dal D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e s.s. e m.m.
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003"
- dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773, e successive modificazioni

Articolo 2 **Ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell'autorizzazione per :

- 1) l'apertura a carattere permanente in sede fissa
- 2) il trasferimento di sede
- 3) il subingresso nella gestione o nella titolarità

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del presente regolamento, possono essere iniziate, a seguito di presentazione di Sottoscrizione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, le attività di somministrazione di alimenti e bevande con le seguenti modalità di esercizio :

- mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
- negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ma in modo complementare, ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari. L'attività di trattenimento pubblico si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione e la somministrazione sia effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di trattenimento. L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui sono chiusi gli impianti sportivi e nelle ore in cui non viene svolta l'attività di trattenimento pubblico, autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del T.U.L.P.S. .
- negli esercizi collocati all'interno delle aree di servizio di distribuzione carburanti posti sulle strade extraurbane principali, urbane, tangenziali, autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico.
- negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- nelle mense aziendali e negli spacci annessi a ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti.
- presso il domicilio del consumatore;
- nei limiti dei loro compiti istituzionali, negli ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili ;
- in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari;
- presso esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande collocati in area non soggetta a tutela (zona 3)

Articolo 4 **Autorizzazione all'apertura o trasferimento**

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande collocata in zona 1 o 2, deve essere trasmessa in via telematica all'indirizzo PEC del Comune.

La domanda deve riportare :

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente . Per le società : ragione sociale, sede legale partita IVA, le generalità del legale rappresentante
- autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 71 D.L.gs. 26/03/2010 n. 59 e ss mm;
- ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio ;
- superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività .
- la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, ove previsti;

Può essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso **prima dell'inizio dell'attività, e / o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale**, la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564.
- b) autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi se previsto o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF ;

d) la documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 5 **Denominazioni di attività**

Il titolare del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione assunta e precisamente se trattasi di :

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Articolo 6 **Superficie dell'attività di somministrazione ed ampliamento dell'attività**

Non è fissato alcun limite minimo né massimo di superficie per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione, deve essere comunicata al comune tramite SCIA.

Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.

Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n 564/1992

Articolo 7 **Cessazione dell'attività**

Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita SCIA

Articolo 8 **Criteri di autorizzazione all'esercizio e zonizzazione**

Al fine di favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite, si tiene conto:

- dell'andamento demografico della popolazione residente;
- della popolazione fluttuante ;
- dei flussi turistici ;
- della quantificazione della maggiore spesa della popolazione residente, data dal numero dei residenti per la maggior spesa individuale annua;
- della quantificazione della domanda e dell'offerta ;

Allo scopo di meglio qualificare il territorio comunale si riconosce la più ampia valenza possibile alle attività dei pubblici esercizi come momento ricreativo e di aggregazione sociale, soprattutto giovanile, tenendo conto dell'impatto sulla sosta veicolare, e temperando la nascita di nuove attività con le esigenze di accessibilità pedonale e veicolare, senza pregiudizio della libera iniziativa economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione.

La presente disciplina tiene conto delle esigenze di sostenibilità ambientale, di controllo sul consumo degli alcolici e del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità.

il territorio comunale si suddivide nelle seguenti zone :

ZONA 1 - CENTRO STORICO, così come delimitato nell'allegata planimetria

ZONA 2 - TERRITORIO COMUNALE CIRCOSTANTE IL CENTRO STORICO così come individuato nell'allegata planimetria .

ZONA 3 - RESTANTE TERRITORIO COMUNALE - così come individuato nell'allegata planimetria

Articolo 9 Caratteristiche delle attività e dotazioni di parcheggi per i pubblici esercizi

In funzione della salvaguardia del territorio, nell'interesse generale della collettività, alla luce delle considerazioni espresse al precedente articolo 8, si determinano le seguenti prescrizioni :

in relazione alla ZONA 1 - Centro Storico di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che in tale zona eventuali nuove autorizzazioni di pubblico esercizio potranno essere concesse *solo a* seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi pari ad almeno 50 metri quadri destinati a parcheggio per la clientela per ogni 100 mq di superficie utile destinata alla somministrazione del nuovo pubblico esercizio. Gli spazi destinati a parcheggi dovranno essere in proprietà o in **uso esclusivo** dell'esercente, potranno essere situati al coperto o all'aperto, e dovranno essere situati all'interno di un raggio massimo di 30 metri dall'esercizio misurati seguendo il percorso su suolo pubblico pedonale più breve.

(La metratura indicata come dotazione di parcheggio è intesa come superficie a destinazione "stalli di sosta" così come disposto dal Codice della Strada; la metratura va intesa come minima inderogabile, per cui è obbligatoria anche per superfici utili inferiori a 100mq.).

Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta .

In relazione al limite descritto dei parcheggi , non è concesso avanzare da parte del richiedente richiesta all'amministrazione di monetizzare l'eventuale mancato reperimento .

Il reperimento di parcheggi di cui al precedente comma non è richiesto nei casi di subingresso in attività già funzionanti all'entrata in vigore del presente regolamento, così come non è richiesto nel caso di trasferimento all'interno delle stessa zona 1 di pubblici esercizi già esistenti e neanche in caso di ampliamento di esercizi già funzionanti nella medesima zona 1.

All'esterno dei locali dovrà essere esposto il cartello indicante l'esatta ubicazione del parcheggio esclusivo, richiesto dal presente regolamento, e annesso all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

- in relazione alla ZONA n° 2 - TERRITORIO COMUNALE CIRCOSTANTE IL CENTRO STORICO di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che in tale zona eventuali autorizzazioni per l'apertura di nuovi pubblici esercizi potranno essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela nella misura di **30** mq per ogni 100 mq di superficie utile destinata alla somministrazione.

Gli spazi destinati a parcheggi potranno essere in proprietà o in **uso esclusivo** dell'esercente, e potranno essere situati al coperto o all'aperto , e dovranno essere situati all'interno di un raggio massimo **di 100 metri** dall'esercizio *misurati secondo il percorso su suolo pubblico pedonale più breve*.

(La metratura indicata come dotazione di parcheggio è intesa come superficie a destinazione "stalli di sosta" così come disposto dal Codice della Strada la metratura va intesa come minima inderogabile, per cui è obbligatoria anche per superfici utili inferiori a 100mq.).

Non sono computati al fine dei suddetti spazi destinati a parcheggio, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona al servizio della collettività indistinta.

In relazione al limite descritto dei parcheggi , non è concesso avanzare da parte del richiedente richiesta all'amministrazione di monetizzare l'eventuale mancato reperimento .

Il reperimento di parcheggi di cui al precedente comma non è richiesto nei casi di subingresso in attività già funzionanti all'entrata in vigore del presente regolamento, così come non è richiesto nel caso di trasferimento all'interno delle stessa zona 2 di pubblici esercizi già esistenti e funzionanti e neanche in caso di ampliamento di esercizi già funzionanti nella medesima zona 2.

All'esterno dei locali dovrà essere esposto il cartello indicante l'esatta ubicazione del parcheggio esclusivo, richiesto dal presente regolamento, e annesso all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

- in relazione alla ZONA n° 3 - Restante Territorio Comunale , di cui al precedente articolo l'apertura o il trasferimento di nuovi pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande non è vincolata alla dimostrazione da parte dell'esercente del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela, ed è attivabile tramite SCIA.

Articolo 10 Tutele particolari

Allo scopo di contemperare le esigenze di mantenimento di attività preesistenti all' interno del centro storico e delle zone immediatamente limitrofe con le esigenze di ordine pubblico e di controllo del carico del traffico su dette zone di particolare delicatezza a causa della loro configurazione urbana, vengono riconosciute e garantite tutele particolari al ricorrere delle situazioni previste dal presente articolo.

Per le zone individuate "ZONA 1" e "ZONA 2" , in presenza di titolo edilizio abilitante, gli immobili già destinati ad attività di somministrazione alimenti e bevande possono continuare ad essere sede di tali tipi di attività, in deroga all'obbligo di dimostrazione del possesso di spazi destinati a parcheggio per la clientela.

Perché la presente tutela particolare sia applicabile è necessario che:

- le preesistenti dotazioni di parcheggio per la clientela vengano mantenute.
- l'autorizzazione in oggetto deve essere cessata e non trasferita in altra sede.

Articolo 11 Trasferimenti da zona a zona

Nel caso di trasferimento da zona a zona è necessario il reperimento dei parcheggi nella misura stabilita in relazione alla zona di destinazione e alla superficie utile destinata alla somministrazione.

Analoga necessità sussiste nel caso di trasferimenti da zone periferiche verso quelle centrali.

Articolo 12
Limiti di distanza da luoghi particolari

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

Non sono previsti limiti di distanza tra pubblici esercizi e luoghi destinati al culto e/o luoghi di cura, ospedali, case di riposo.

Relativamente a pubblici esercizi di cui si chiede la nuova apertura, destinati ad insediarsi in prossimità di incroci viari o roatorie pericolosi, si richiede il rispetto di una distanza minima di 80 metri dall'incrocio o roatoria stessa, in misura tale da garantire che non si sviluppino problemi di traffico e viabilità complessiva, anche pedonale. Tale distanza richiesta sarà conteggiata con il criterio del percorso pedonale più breve.

Articolo 13
Impatto acustico ed ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 e dal D.P.R. 227/2011. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.

Per i locali ubicati in centro storico qualora volessero svolgere anche attività di intrattenimento si fa riferimento al vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Articolo 14
Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza della presente disciplina, **entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.**

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago, sia all'interno che all'esterno del pubblico esercizio, anche attraverso l'uso di televisioni, radio-stereo- cd, karaoke, con esclusione di balli e/o danze, ed a condizione che tali forme di intrattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di un biglietto di ingresso o aumento delle consumazioni, e senza che si effettui pubblicità dell'evento o intrattenimento medesimo. *Per le predette attività di intrattenimento dovranno essere osservate anche le disposizioni contenute nel regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.*

In ogni caso l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno del territorio comunale dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni generali della normativa vigente e specificatamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.L.gs. 26/03/2010 n. 59 e ss mm;
- b) devono essere rispettate le disposizioni e/o vincoli di legge in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e polizia locale, nonché eventuali altri limiti imposti dal presente regolamento.

Articolo 15
Diniego dell'autorizzazione

Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data presentazione della domanda attestata dal protocollo del comune.

Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Articolo 16
Decadenza dell'autorizzazione

I titoli abilitativi decadono quando:

- a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
- b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 della L.R. 6/2010;
- d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
- g) in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 75 della L.R. 6/2010;

Articolo 17
Divieto di somministrazione

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico **di qualunque gradazione E' VIETATA** negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, o complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all'aperto.

E' sempre vietata la somministrazione in contenitori di vetro di bevande di qualunque tipo, alcolico e non, in tutte le aree all'aperto tranne che nelle aree esterne di stretta pertinenza dei pubblici esercizi dove si faccia servizio ai tavoli.

Articolo 18 **Subingresso nell'attività**

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione al comune, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 e ss mm;

In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può comunicare al comune il sub ingresso continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 71 del D.Lgs. . 26/03/2010 n. 59 e ss mm. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta privo dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. . 26/03/2010 n. 59 e ss mm

Articolo 19 **Requisiti di sorvegliabilità dei pubblici esercizi**

Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

Articolo 20 **Attività di somministrazione svolta nelle aree di servizio**

E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima . L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n° 241, attestante i requisiti di cui al presente articolo .

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande :

1. potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da suo familiare o parente / affine entro il 3° grado ; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. . 26/03/2010 n. 59 e ss mm;
2. Il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti posti dal vigente regolamento edilizio comunale
3. Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n° 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente : in questo secondo caso purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei requisiti in questione.

STRADARIO ZONE

<p align="center">ZONA 1</p> <p align="center">CENTRO STORICO</p>	<p align="center">ZONA 2</p> <p align="center">TERRITORIO COMUNALE CIRCOSTANTE IL CENTRO STORICO</p>	<p align="center">ZONA 3</p> <p align="center">RESTANTE TERRITORIO COMUNALE</p>
<p>Via Chiozzi Via Faravelli Via Palestro Via Trento P.zza V.Veneto Via 26 Aprile Via Cavour Via Fossa Via F.Ili Gay (in parte) Via Marconi Via Montebello Vic.Oratorio Vic. Bozzole Vic.Passerino Rampa Leopardi (in parte) Rampa Pascoli (in parte) Vic.Pozzobonello Rampa Carducci Vicolo Pozzone Via San Martino</p>	<p>Via Battisti Via Allea Piazza Trieste Piazza Meriggi Via Asilo Via Baldrighi Via Bellinzona Via Bottini Via Bovio Via Bruni Via Capitelli Rampa Leopardi (in parte) Via Carini Via Civardi Via Comolli Via A.Costa Via Dalla Chiesa Via Dallagiovanna Via De Amicis Via Depretis Via Di Vittorio (in parte) Via Ferrero Via Fossa Via F.Ili Gay (in parte) Via Garibaldi Via Gramsci Via Magnani Via Maggi Via Martiri Partigiani Via Mazzini Via Mercatello Via Montalino (in parte) Via Montebello Via Montemartini Via Nazionale (in parte) Via 99 Ostaggi Via Parea Rampa pascoli (in parte) Via Pisacane Via Pozzone (in parte) Vic. Rovati Via Sauro Via San Ludovico Via San Martino Via Tizzoni Via Verdi</p>	<p>Tutte le vie non elencate nelle zone precedenti</p>

